ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (1)

A. *Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, addì 4 giugno 1997

Signor .....,

mi pregio far riferimento al memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili firmato il 28 novembre 1990, modificato e prorogato da ultimo il 24 ottobre 1991.

1. Per tener conto della probabile adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, prevista per il 1° gennaio 1995, la Comunità europea ritiene opportuno modificare come segue il memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili:

2.1. L'allegato II del memorandum d'intesa, che fissa i livelli quantitativi per le esportazioni da Malta nella Comunità, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, dall'appendice I della presente lettera.

2.2. Inoltre, visto che la denominazione «Comunità economica europea» è cambiata in «Comunità europea» con l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, il modello della «licenza di esportazione» accluso all'allegato I del memorandum d'intesa è sostituito dall'appendice II della presente lettera.

2.3. Qualora uno o più paesi candidati non dovessero aderire all'Unione europea, gli adeguamenti calcolati per il paese o i paesi in questione verranno detratti dai «limiti adeguati» stabiliti nell'appendice I della presente lettera.

2.4. Fatte salve le modifiche di cui al paragrafo 2.2, le autorità competenti di Malta sono autorizzate a rilasciare i moduli utilizzati nel 1994 per un periodo transitorio che scadrà il 30 giugno 1995.

2.5. Qualora si dovessero riscontrare imprecisioni nei dati commerciali utilizzati per stabilire gli adeguamenti di cui all'appendice I, si procederà, previe consultazioni, alla revisione tecnica di detti adeguamenti, purché la richiesta di consultazioni sia presentata entro e non oltre il 28 febbraio 1995.

3. La pregio di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle condizioni specificate nello scambio di note (cfr. appendice III).

Voglia accettare, Sig. ....., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

---

(1) L'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

Appendice I

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI 1995

Gruppo	Categoria	Unità	Limite esistente 1995	Adeguamento per			Limite adeguato 1995
				Svezia	Finlandia	Austria	
Contingenti diretti							
IB	6	1 000 pezzi	13 000	270	121	224	13 615
Contingenti 1995 per il traffico di perfezionamento passivo							
IB	6	1 000 pezzi	9 120	317	142	262	9 842

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ....., on — le ..... (Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight. — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract. — Dans la monnaie du contrat de vente.

Appendice III

Scambio di note

La Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee e si pregia far riferimento al memorandum d'intesa sul commercio dei tessili tra la Repubblica di Malta e la Comunità economica europea siglato il 28 novembre 1990, modificato e prorogato da ultimo il 24 ottobre 1991 e ulteriormente modificato dallo scambio di lettere siglato il 20 dicembre 1994.

La Direzione generale desidera informare la Missione di Malta che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del memorandum d'intesa modificato, la Comunità europea è disposta ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1995. Resta inteso che entrambe le parti possono porre fine in qualsiasi momento a tale applicazione de facto del memorandum d'intesa modificato mediante preavviso di 120 giorni.

La Direzione generale Relazioni economiche esterne chiede alla Missione della Repubblica di Malta di confermare il suo accordo su quanto precede.

La Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

La Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento alla nota verbale della Direzione generale del 4 giugno 1997 relativa al memorandum d'intesa sul commercio dei tessili tra la Repubblica di Malta e la Comunità economica europea siglato il 28 novembre 1990, modificato e prorogato da ultimo il 24 ottobre 1991 e ulteriormente modificato dallo scambio di lettere siglato il 20 dicembre 1994.

La Missione di Malta desidera informare la Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del memorandum d'intesa modificato, il governo della Repubblica di Malta è disposto ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1995. Resta inteso che entrambe le parti possono porre fine in qualsiasi momento a tale applicazione de facto del memorandum d'intesa modificato mediante preavviso di 120 giorni.

La Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

B. *Lettera della Repubblica di Malta*

Bruxelles, addì 4 giugno 1997

Signor .....,

mi pregio comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Signor

mi pregio far riferimento al memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili firmato il 28 novembre 1990, modificato e prorogato da ultimo il 24 ottobre 1991.

1. Per tener conto della probabile adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, prevista per il 1° gennaio 1995, la Comunità europea ritiene opportuno modificare come segue il memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta sul commercio dei tessili:

2.1. L'allegato II del memorandum d'intesa, che fissa i livelli quantitativi per le esportazioni da Malta nella Comunità, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, dall'appendice I della presente lettera.

2.2. Inoltre, visto che la denominazione "Comunità economica europea" è cambiata in "Comunità europea" con l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, il modello della "licenza di esportazione" accluso all'allegato I del memorandum d'intesa è sostituito dall'appendice II della presente lettera.

2.3. Qualora uno o più paesi candidati non dovessero aderire all'Unione europea, gli adeguamenti calcolati per il paese o i paesi in questione verranno detratti dai "limiti adeguati" stabiliti nell'appendice I della presente lettera.

2.4. Fatte salve le modifiche di cui al paragrafo 2.2, le autorità competenti di Malta sono autorizzate a rilasciare i moduli utilizzati nel 1994 per un periodo transitorio che scadrà il 30 giugno 1995.

2.5. Qualora si dovessero riscontrare imprecisioni nei dati commerciali utilizzati per stabilire gli adeguamenti di cui all'appendice I, si procederà, previe consultazioni, alla revisione tecnica di detti adeguamenti, purché la richiesta di consultazioni sia presentata entro e non oltre il 28 febbraio 1995.

3. La pregio di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle condizioni specificate nello scambio di note (cfr. appendice III).»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Sig. ....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica di Malta

Appendice I

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI 1995

Gruppo	Categoria	Unità	Limite esistente 1995	Adeguamento per			Limite adeguato 1995
				Svezia	Finlandia	Austria	
Contingenti diretti							
IB	6	1 000 pezzi	13 000	270	121	224	13 615
Contingenti 1995 per il traffico di perfezionamento passivo							
IB	6	1 000 pezzi	9 120	317	142	262	9 842

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ....., on — le ..... (Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight. — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract. — Dans la monnaie du contrat de vente.

Appendice III

Scambio di note

La Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee e si pregia far riferimento al memorandum d'intesa sul commercio dei tessili tra la Repubblica di Malta e la Comunità economica europea siglato il 28 novembre 1990, modificato e prorogato da ultimo il 24 ottobre 1991 e ulteriormente modificato dallo scambio di lettere siglato il 20 dicembre 1994.

La Direzione generale desidera informare la Missione di Malta che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del memorandum d'intesa modificato, la Comunità europea è disposta ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1995. Resta inteso che entrambe le parti possono porre fine in qualsiasi momento a tale applicazione de facto del memorandum d'intesa modificato mediante preavviso di 120 giorni.

La Direzione generale Relazioni economiche esterne chiede alla Missione della Repubblica di Malta di confermare il suo accordo su quanto precede.

La Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

La Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento alla nota verbale della Direzione generale del 4 giugno 1997 relativa al memorandum d'intesa sul commercio dei tessili tra la Repubblica di Malta e la Comunità economica europea siglato il 28 novembre 1990, modificato e prorogato da ultimo il 24 ottobre 1991 e ulteriormente modificato dallo scambio di lettere siglato il 20 dicembre 1994.

La Missione di Malta desidera informare la Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore del memorandum d'intesa modificato, il governo della Repubblica di Malta è disposto ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1995. Resta inteso che entrambe le parti possono porre fine in qualsiasi momento a tale applicazione de facto del memorandum d'intesa modificato mediante preavviso di 120 giorni.

La Missione della Repubblica di Malta presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

Hecho en Bruselas, el cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde juni nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quattro giugno millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierde juni negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quatro de Junho de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den fjärde juni nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

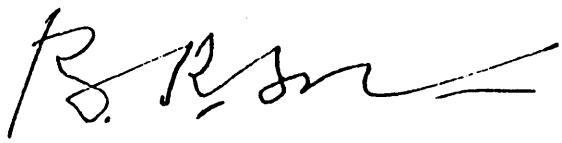
Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



Por el Gobierno de la República de Malta

For Republikken Maltas regering

Für die Regierung der Republik Malta

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μάλτας

For the Government of the Republic of Malta

Pour le gouvernement de la république de Malte

Per il governo della Repubblica di Malta

Voor de Regering van de Republiek Malta

Pelo Governo da República de Malta

Maltan tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Maltas regerings vägnar

